

Codice A1805B

D.D. 17 luglio 2020, n. 1897

**Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Pietraporzio (CN01012)", localizzato in comune di Pietraporzio (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A..**



**ATTO DD 1897/A1805B/2020**

**DEL 17/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Pietraporzio (CN01012)", localizzato in comune di Pietraporzio (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A..

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo della Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza

dell'invaso e dello sbarramento CN01012, richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dallo stesso Settore regionale responsabile del presente procedimento.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 320 del 20/02/2009 dell'allora Settore regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo, era stato approvato il "Progetto di gestione dell'invaso di Pietraporzio" in comune di Pietraporzio (CN), presentato dalla società Enel Green Power S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con note prot. n. 915 del 20/01/2020 (ns. prot. n. 2159/A1805B del 21/01/2020) e prot. n. 916 del 20/01/2020 (ns. prot. n. 2161/A1805B del 21/01/2020), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 23268/A1805B del 11/05/2020, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 1407 del 20/03/2020 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime;
- nota prot. n. 28608 del 25/05/2020 della Provincia di Cuneo – Settore Risorse del Territorio – Ufficio Acque;
- nota prot. n. 43040 del 01/06/2020 dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest);
- nota prot. n. 854 del 04/06/2020 del Comune di Pietraporzio;
- nota prot. n. 27576/A1816A del 08/06/2020 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- nota prot. n. 53783/A16000 del 23/06/2020 della Direzione regionale Ambiente;

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Dato atto che:

- la traversa di Pietraporzio (altezza di ritenuta 5,5 m, volume invasore 26.500 m<sup>3</sup>) sbarrare le acque del fiume Stura di Demonte, generando un serbatoio utilizzato per la regolazione delle portate necessarie alla produzione di energia elettrica della centrale di Vinadio;
- il corso d'acqua recettore Stura di Demonte, classificato in stato di qualità ecologico e chimico buono, è soggetto ad obiettivo di qualità ambientale buono poiché la qualità raggiunta deve essere preservata nel tempo ai sensi delle disposizioni europee e nazionali;
- il monitoraggio della fauna ittica, condotto a scala regionale nel 2009, indica nel tratto interessato in corrispondenza di Vinadio la presenza della specie Cottus gobio tutelata dalla direttiva HABITAT;
- gli interventi ricadono in area Rete Natura 2000 ed in particolare nella ZSC IT1160021 "Gruppo

del Tenibres”, ricompreso interamente nella Z.P.S. IT1160062, “Alte Valli Stura e Maira”, con il coinvolgimento indiretto, ad oltre 30Km verso valle, della ZSC/ZPS IT1160036 “Stura di Demonte”; in particolare, la ZSC IT1160021 “Gruppo del Tenibres” lambisce la sponda destra del fiume a valle dell’invaso nel Comune di Pietraporzio ed individua tra gli habitat sottoposti a tutela “Fiumi alpini e loro ambienti ripari a salix elaeagnos”, mentre la ZSC/ZPS IT1160036 “Stura di Demonte” è specificatamente dedicata alla tutela dell’ambiente fluviale;

- il corso d’acqua è inoltre tutelato, in corrispondenza della confluenza con il Torrente Gesso, dal Parco fluviale del Gesso e Stura che si sviluppa in prossimità di Cuneo.

Preso atto inoltre che:

- la porzione di bacino idrografico sottesa dall’invaso non è sede di attività antropiche che possano deteriorare la qualità delle acque e dei sedimenti afferenti all’invaso di Pietraporzio;
- le analisi delle acque condotte dal proponente non evidenziano criticità sotto il profilo chimico e biologico, ad eccezione dell’alterazione della comunità ittica, composta da sole trote fario e l’assenza apparente della specie tutelata *Cottus gobio*, di cui è comunque nota la difficoltà di cattura;
- le analisi dei sedimenti, condotte in tre punti localizzati al centro dell’invaso, non hanno indicato criticità qualitative pur essendo solo parzialmente rappresentative degli accumuli che tendono ad interessare in prevalenza la sponda destra del bacino;
- la condizione di interrimento, valutata pari a 5.800 m<sup>3</sup> di materiale, è minore di quanto era stato indicato nel Progetto approvato nel 2008, dove si indicavano circa 13.000 m<sup>3</sup> di sedimenti accumulati sul fondo;
- non sono riportate informazioni in merito alle operazioni eventualmente condotte negli anni intercorsi dal 2008 ad oggi, come richiesto dal comma 2 dell’art. 21 sexies (Presentazione e contenuti del progetto di gestione) del d.p.g.r. 12R/2004;
- viene evidenziata l’esigenza del gestore di ridurre l’accumulo di materiale nelle porzioni più laterali dell’invaso;
- non è delimitato il tratto di torrente a valle potenzialmente interessato dagli effetti delle operazioni presso l’invaso;
- non sono stati esaminati gli usi delle acque localizzati a valle dell’opera nel tratto di torrente a valle potenzialmente interessato dagli effetti delle operazioni presso l’invaso né le misure di mitigazione da porre in atto per minimizzare gli impatti causati dalle operazioni come prescritto dal d.p.g.r. 12/R del 2004, art. 21 sexies, commi g) ed h);
- il Comune di Pietraporzio, visto l’impatto diretto del bacino sul concentrico, ha evidenziato l’importanza del mantenimento dello specchio d’acqua con valori di sedimenti contenuti sia per motivi di sicurezza idraulica, sia alla luce dello sfruttamento a fini turistico – ricreativi dell’area pertinenziale del bacino, da ottenersi in particolare attraverso azioni di contenimento dei sedimenti accumulati; le richieste avanzate dal Comune, riguardanti la predisposizione di misure finalizzate alla sicurezza idraulica, non essendo specificamente afferenti all’oggetto del presente procedimento, saranno valutate di concerto con l’Autorità idraulica competente, in sede di rilascio del disciplinare di esercizio dell’invaso.

Considerato inoltre che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall’art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

gli habitat prioritari individuati e le specie prioritarie delle aree Natura 2000 coinvolte direttamente non sono associati agli ambienti fluviali e quindi non risentiranno dalla fluitazione programmata dei

sedimenti in coda agli eventi di piena o di maggiore portata; allontanandosi dal bacino gli effetti si riducono ulteriormente tant'è che l'incremento di torbidità transitoria non andrà a generare ripercussioni sulla ZSC Stura di Demonte (IT1160036) posta ad oltre 30 km più a valle;

di conseguenza l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con d.d. n. 17 del 27/01/2020, ha ritenuto che il progetto di gestione non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza appropriata ed ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della l.r. 19/2015 (così come modificato dall'art. 144 comma 1 della l.r. 16/2017);

a seguito degli accordi con Enel, saranno effettuate rilevazioni e misurazioni in sede di uno svaso programmato a cui parteciperanno i tecnici dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e che permetteranno di raccogliere dati utili alla redazione della Valutazione di incidenza sui Piani di Sintesi (c.d. Piani Operativi);

il progetto di gestione dell'invaso di Pietraporzio può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel dispositivo.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del Progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d.m. 30/06/2004
- l.r. 25/2003 e s.m.i.
- l.r. 23/2008 e s.m.i.
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

**DETERMINA**

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Pietraporzio", localizzato in comune di Pietraporzio (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui

- all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Dovrà essere eseguita, prioritariamente all'esecuzione dello svaso per manutenzione ed ispezione (paragrafo 6.2 Svuotamento per manutenzione e/o ispezione del Progetto) previsto nel periodo di magra invernale, un'operazione di rimozione dei sedimenti eventualmente presenti presso gli organi di scarico durante la fase di morbida precedente, comunque al di fuori del periodo riproduttivo della fauna ittica;
  4. Dovranno essere trattate separatamente le operazioni di fluitazione o spurgo (paragrafo 6.3 del Progetto) dalle manovre di apertura degli scarichi effettuate nel corso delle piene, queste ultime peraltro non soggette al Progetto di gestione poiché da attivare comunque se e qualora necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, come disposto al comma 5 dell'art. 21 sexies (Presentazione e contenuti del progetto di gestione) del d.p.g.r. 12R/2004, e non finalizzate alla rimozione del sedimento dall'invaso;
  5. In merito alle operazioni di cui al paragrafo 6.3 del Progetto, la comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli interessati, ivi compreso l'Ente Parco gestore dei Siti della Rete Natura 2000 coinvolti, secondo le modalità previste per l'invio del Programma di sintesi, cioè almeno quattro mesi prima della presunta data di esecuzione delle operazioni;
  6. Data la sensibilità degli habitat acquatici a valle dell'invaso ed a salvaguardia della qualità e degli obiettivi di tutela dei corpi idrici sarà necessario, contestualmente alle operazioni che comportano fuoriuscita di sedimento dal bacino, diluire le portate in uscita con acque chiare provenienti da altri punti di presa collegati all'impianto, con specifico riferimento a quelli ubicati in sponda sinistra e in sponda destra tra Pietraporzio e Vinadio;
  7. La stazione di monitoraggio a monte dello sbarramento dovrà essere mantenuta operativa per il monitoraggio dell'apporto di solidi sospesi dal corso d'acqua di monte al bacino di Pietraporzio nella fase di esecuzione delle operazioni;
  8. Per quanto riguarda gli intervalli temporali delle verifiche post-opera, il secondo monitoraggio dovrà essere effettuato non oltre i 6 mesi.
  9. Tutte le operazioni dovranno avvenire nel rispetto delle popolazioni ittiche autoctone, tra le quali il Cottus gobio, la cui presenza sia stata documentata entro il tratto di torrente potenzialmente interessato dagli effetti delle operazioni, che il gestore dovrà delimitare nella versione definitiva del Progetto;
  10. L'elenco dei comuni rivieraschi a cui fornire comunicazione delle manovre (capitolo 9- Attività preliminari all'esecuzione delle operazioni del Progetto) dovrà estendersi ai territori lungo tutto il tratto di torrente potenzialmente interessato dagli effetti delle operazioni;
  11. Almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte nel progetto di gestione, il gestore dovrà comunicare l'avvio delle manovre e dei lavori alle autorità di cui all'articolo 21 quater, comma 10, del regolamento 12/R del 2004, integrate dall'Ente Parco gestore dei Siti della Rete Natura 2000 coinvolti;
  12. Nel periodo di esecuzione delle operazioni programmate di fluitazione e spurgo dei sedimenti dall'invaso di Pietraporzio, il Gestore dovrà evitare concomitanti operazioni sugli altri impianti di sua competenza posti nel bacino del torrente Stura di Demonte;
  13. Il Progetto in esame dovrà essere inoltre integrato con una sintesi delle operazioni condotte dal 2008 ad oggi come previsto dal d.p.g.r. 12R/2004, comma 2 dell' art. 21 sexies (Presentazione e contenuti del progetto di gestione);
  14. In merito alla rimozione del deposito attualmente presente, affiorante e ben visibile lungo le sponde del bacino, si ritiene opportuno un intervento più incisivo da condursi tramite dragaggio a bacino vuoto piuttosto che tramite fluitazione controllata;
  15. Il Programma di Sintesi, da presentare in occasione dell'estrazione dei sedimenti con mezzi meccanici, dovrà tener conto di quanto previsto dal d.p.r. n. 120/2017 sulle gestione delle terre e rocce da scavo che escono dall'ambito del sito estrattivo di origine e la collocazione dei sedimenti asportati dovrà essere progettata adeguatamente in relazione ai parametri

geomeccanici dei sedimenti stessi nel rispetto delle disposizioni della l.r.45/1989;

16. In sede di uno svasso programmato, dovrà essere effettuata, con la supervisione dei tecnici dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, una campagna di monitoraggi, rilevazioni e misurazioni, al fine di valutare la significatività degli effetti ambientali previsti dalle operazioni del programma di gestione. Tale svasso programmato permetterà di raccogliere dati utili alla redazione della Valutazione di incidenza sui Programmi di Sintesi;
17. Non dovranno essere modificate le condizioni della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica esistente, fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di Variante ex art. 27 del d.p.g.r. n. 10/R-2003 e s.m.i.;
18. Le operazioni previste nel Progetto di Gestione dovranno garantire prioritariamente il rispetto degli adempimenti di cui al d.p.g.r. 10 luglio 2007 n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", e di cui alla d.g.r. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 "Linee guida per la redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8"; le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno quindi essere in contrasto con il "Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dagli invasi" e i Monitoraggi previsti;
19. le operazioni previste nel Progetto di Gestione dovranno essere ininfluenti e compatibili rispetto al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021 - PdGPo (adottato in salvaguardia - ai sensi dell'art. 65, comma 7 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - con Deliberazione n. 7 del 17.12.2015 del C. I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con d.p.c.m. 27.10.2016 pubblicato sulla g.u.r.i. n. 25 del 31/01/2017), il quale indica che "le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo"; ai sensi dell'art. 65, comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. "le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino";
20. Si ricorda che qualora il Corpo Idrico (come definito nel PdGPo) presenti uno Stato ecologico elevato, ai sensi pertanto degli artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del d. lgs 152/2006 e s.m.i., tale stato di elevato deve essere mantenuto; si rileva che "la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev'essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale" (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° luglio 2015 - Causa C-461/13);
21. Il rilascio di sedimenti a valle della Diga dovrà avvenire con concentrazioni di inerti (trasportati al fondo o in sospensione), di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici, che siano compatibili con le prescrizioni contenute nel PTA e nel PdGPo e con gli obiettivi di qualità dei Corpi Idrici, con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (d.m. 30.06.04), e secondo i limiti previsti dalla normativa di settore e dal d. lgs. 152/06 e s.m.i.;
22. Ai sensi dell'art. 114, comma 9 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. "le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione"; pertanto le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio (anche

ai sensi del Codice Civile e dell'art. 21 del d.p.g.r. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i.) nel tratto sotteso ed a valle; in particolare il Concessionario:

- non dovrà danneggiare in alcun modo l'attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse;
  - dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso ed a valle, assumendosi anche tutte le eventuali spese da ciò derivanti;
  - dovrà avvisare con un congruo anticipo (almeno 24 ore solari) i Titolari di tutte le derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica che possano essere interessati sia dalle operazioni di svaso, che da quelle di fluitazione, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali danneggiamenti;
23. Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità Concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto del presente parere e della Concessione in essere;
24. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla Concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
25. Il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela delle acque, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica;
26. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risultasse necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione del conseguente aggiornamento al progetto di gestione.

Si rammenta che, ai sensi del d.p.g.r. 12R del 2004, i limiti consentiti riportati nel capitolo 7 (Limiti massimi di concentrazione dei solidi in sospensione) del Progetto sono associati ad una durata massima dell'operazione di una settimana.

Si ricorda inoltre che i lavori e/o le manutenzioni da realizzarsi sulla traversa sono soggetti alla preventiva autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 e che, per le operazioni di rimozione meccanica del materiale litoide demaniale nell'invaso, dovranno essere richiesti i necessari provvedimenti concessori ai sensi della d.g.r. n.44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del tratto di fiume Stura di Demonte imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso di Pietraporzio, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad

esempio, un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

I funzionari estensori:

Roberto Fabrizio

Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)

Firmato digitalmente da Gabriella Giunta